

PROCEDIMENTO PROVOCATORIO

L.R. 8 maggio 1982, n. 6

Titolo II - Escorporazione di immobili senza trasporto di aggravii

Art. 3 Articolo 3

(1) Per ottenere l'escorporazione, libera da aggravii, di parti di corpi tavolari, di una particella o di una sua frazione, o di parti di porzioni materiali di un edificio, il proprietario deve presentare domanda all'ufficio tavolare competente, corredata da tipo di frazionamento o da planimetria aventi i requisiti di legge e recanti con tutta esattezza l'entità da escorporare.

(2) La domanda viene annotata nel libro fondiario ed il relativo decreto tavolare viene notificato agli interessati a cura dell'ufficio.

(3) Le iscrizioni posteriori all'annotazione della domanda non hanno effetto sulla parte che si vuole escorporare o sulla porzione che si intende dividere.

Note

Solamente il proprietario può mettere in moto il procedimento provocatorio.